

Regione Piemonte Provincia di Cuneo

COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/66.482 P.IVA/C.F. 00367390044 e-mail: municipio@comune.trinita.cn.it PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Ordinanza n. 33/2024

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione per gara ciclistica denominata "2" TROFEO BANCA TERRITORI DEL MONVISO TRINITA'", il giorno 29/09/2024, organizzatore: A.S.D. Trinità.

IL SINDACO

- VISTO il programma della gara ciclistica denominata "2" TROFEO BANCA TERRITORI DEL MONVISO TRINITA'", il giorno 29/09/2024, organizzatore: "A.S.D. Trinità" organizzata da A.S.D. Trinità il giorno 29/09/2024;
- CONSIDERATO che il percorso interessato prevede tratti di strada ricadenti esclusivamente nel territorio del Comune di Trinità;
- CONSIDERATO necessario provvedere in via temporanea;
- RITENUTO inoltre necessario preservare il mantenimento dello stato dei luoghi e delle cose, a tutela del patrimonio immobiliare, storico, artistico e ambientale del centro storico cittadino;
- VISTO il Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii e il Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii in particolare l'Art. 9;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. Enti Locali;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrato situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione stradale nel Comune di Trinità il giorno 29 Settembre 2024 nel percorso interessato dalla competizione sopra indicata dunque in Piazza Umberto I, Salita al Castello Conti Costa, Via Salmour, Via Sopra Costa. Via Don Angelo Braida, Via Orientis negli orari di passaggio dei concorrenti (partenza ore 9:15 in Piazza Umberto I).

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile di "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

PRESCRIVE

- Che sia posizionata adeguata segnaletica (anche temporanea e provvisoria) secondo quanto previsto dal. C.d.S. con indicazione degli estremi del presente provvedimento.
- Che quanto prescritto varrà dal momento di installazione di adeguata segnaletica.
- Che il presente provvedimento è concesso fatto salvo la regolarità delle eventuali autorizzazioni necessarie in merito.

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono punti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, li 27/09/2024

IL SINDACO Zucco Ernesta